



PROVINCIA di COSENZA

Settore Trasporti

Corso Telesio n. 17 – 87100 – COSENZA – www.provincia.cosenza.it
☎ 0984/814472 - PEC trasporti@pec.provincia.cs.it

AVVISO PUBBLICO PER IL RILASCIO DI N. 130 AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento provinciale per l'autorizzazione e la vigilanza delle imprese o società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 61 del 3.11.1997 come modificato con successiva deliberazione del Consiglio n. 5 del 21.02.2007;

Visto il vigente programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (approvato con Disposizione del Presidente n.161 del 05.07.2018);

EMANA,

il presente **AVVISO PUBBLICO** per il rilascio di n. 130 nuove autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto per le sedi di cui al seguente prospetto:

COMUNE	ESERCIZI AUTORIZZABILI
ACQUAPPESA	1
ACRI	5
AIELLO CALABRO	1
ALTOMONTE	1
AMANTEA	1
APRIGLIANO	1
BELMONTE CALABRO	1
BELVEDERE MARITTIMO	1
BISIGNANO	2
BONIFATI	1
BUONVICINO	1
CAMPANA	1
CARIATI	2
CAROLEI	1
CASALI DEL MANCO	2
CASSANO ALLO JONIO	4

CASTIGLIONE COSENTINO	1
CASTROLIBERO	4
CASTROVILLARI	4
CERCHIARA DI CALABRIA	1
CERISANO	1
CERZETO	1
CETRARO	3
CORIGLIANO ROSSANO	10
COSENZA	11
DIPIGNANO	1
FIUMEFREDDO BRUZIO	1
FUSCALDO	2
GUARDIA PIEMONTESE	1
LONGOBARDI	1
LONGOBUCCO	1
LUNGRO	1
LUZZI	2
MAIERA'	1
MALVITO	1
MANDATORICCIO	1
MANGONE	1
MARANO MARCHESATO	1
MARANO PRINCIPATO	1
MENDICINO	3
MONGRASSANO	1
MONTALTO UFFUGO	2
MONTEGIORDANO	1
MORANO CALABRO	2
ORIOLO	1
PAOLA	2
PARENTI	1
PRAIA A MARE	2
RENDE	5
ROCCA IMPERIALE	1
ROSE	2
ROSETO CAPO SPULICO	1
ROVITO	1
SAN BENEDETTO ULLANO	1
SAN DEMETRIO CORONE	1
SAN FILI	1
SAN GIORGIO ALBANESE	1
SAN NICOLA ARCELLA	1
SAN PIETRO IN GUARANO	1
SAN VINCENZO LA COSTA	1

SANGINETO	1
SANTA CATERINA ALBANESE	1
SANTA DOMENICA TALAO	1
SANTA SOFIA D'EPIRO	1
SANT'AGATA D'ESARO	1
SANTO STEFANO DI ROGLIANO	1
SARACENA	1
SCALEA	2
SCIGLIANO	1
TARSIA	1
TERRANOVA DA SIBARI	2
TORANO CASTELLO	1
TORTORA	2
TREBISACCE	1
VERBICARO	1
VILLAPIANA	1
ZUMPANO	1
TOTALE	130

Art. 1 – REQUISITI

1. Per il rilascio di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, oltre a non ricorrere le ipotesi inibitorie di cui all'art 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e s.m.i., è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Europea stabilito in Italia;
 - b) avere raggiunto la maggiore età;
 - c) non avere riportato condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della legge 15 Dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
 - d) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 - e) non essere stato interdetto o inabilitato;
 - f) essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della legge 264/91;
 - g) disporre di locali idonei, anche con riguardo alle disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, e di adeguata capacità finanziaria, ai sensi del Decreto Ministero dei Trasporti 9.11.92 e del vigente Regolamento Provinciale in materia;
2. Nel caso di impresa individuale tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal titolare della medesima.

3. Nel caso di società i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma devono essere posseduti:
 - a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
 - b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per Azioni;
 - c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società;il requisito di cui alla lettera f) del primo comma deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui ai precedenti punti a), b) e c) ed i requisiti di cui alla lettera g) del primo comma devono essere posseduti dalla Società.
4. Nel caso di attività esercitata direttamente dall'Automobil Club d'Italia (c.d. delegazioni dirette) oppure dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con l'Automobil Club (c.d. delegazioni indirette), la richiesta deve essere presentata dall'Automobil Club competente al quale viene rilasciata l'autorizzazione in relazione agli uffici dallo stesso indicati nella richiesta purché i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge n. 264/91, nonché dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della stessa legge. E pertanto, considerata la perfetta uguaglianza, prevista dalla normativa di riferimento, tra operatori privati in senso stretto ed operatori legati direttamente od indirettamente all'A.C.I., l'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della legge 264/91 deve essere posseduto:
 - a) nel caso di delegazione diretta, da un dipendente dell'Automobil Club designato titolare della delegazione stessa;
 - b) nel caso di delegazione indiretta, dal soggetto designato titolare della delegazione, gestita in regime di concessione o convenzionamento, nel rispetto delle disposizioni previste in ragione della natura giuridica dello stesso: impresa individuale, società di persone, società in accomandita o altro tipo di società.
5. Qualora l'istanza sia finalizzata al trasferimento di sede di attività già esercitata in altro comune, il rilascio dell'autorizzazione, ricorrendone i presupposti, avverrà contestualmente alla revoca di quella relativa alla sede da trasferire.
6. Il rilascio dell'autorizzazione resta, inoltre, subordinato alla presentazione di marca da bollo da Euro 16,00 (da apporre sull'autorizzazione medesima) e, tranne che nel caso di trasferimento sede dell'attività, della ricevuta del versamento del contributo "una tantum", di cui al Decreto Ministero dei Trasporti 26.04.1996, pena la decadenza dal beneficio.
7. I requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del primo comma devono sussistere già dalla data di presentazione della domanda, pena il rigetto dell'istanza per carenza dei requisiti e la definitiva archiviazione della stessa. Analogamente già dalla stessa data non devono ricorrere le ipotesi inibitorie di cui all'art 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., le relative verifiche saranno direttamente effettuate dal Settore presso la competente Prefettura o, ricorrendone i presupposti, anche attraverso l'acquisizione delle prescritte autocertificazioni. La dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alla lettera g) dovrà avvenire secondo i termini indicati successivamente.

Art. 2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Quanti interessati al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto **dovranno far pervenire al protocollo della Provincia di Cosenza, Piazza XV Marzo n. 5 - 87100 COSENZA,**
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12 DEL 15 GENNAIO 2021,
domanda in bollo redatta secondo la modulistica appositamente predisposta dalla Provincia e completa della documentazione di seguito elencata, indirizzata a "Provincia di Cosenza- Settore Trasporti – Piazza XV Marzo n. 5 – 87100 COSENZA", per la presentazione delle istanze è

consentito l'accesso all'ufficio protocollo della Provincia, sito in Piazza XV Marzo n. 5, nei seguenti giorni: martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, lunedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00 (N.B. in conseguenza del perdurare dello stato di emergenza sanitaria e della conseguente possibile introduzione di limitazioni nella operatività dell'ufficio si consiglia di verificare il ricorrere di variazioni di tale orario chiamando allo 0984-8141). In caso di domande inviate a mezzo servizio postale **farà fede la data di spedizione** (indipendentemente dall'orario di spedizione) rilevabile dall'affrancatura di spedizione apposta sulla busta da parte dell'Ufficio Postale fermo restando comunque che verranno prese in considerazione solo le domande che spedite entro il 15 GENNAIO 2021 perverranno al protocollo della provincia entro la data del 25 GENNAIO 2021.

2. La Provincia declina qualsiasi responsabilità sia per eventuali smarrimenti o ritardi delle domande o dei documenti spediti dagli interessati che per smarrimenti di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente oppure da tardive o mancate comunicazioni del cambiamento del recapito o da disguidi postali o comunque imputabili a caso fortuito o forza maggiore.
3. I termini per la ricezione delle domande sono perentori e, pertanto, non saranno prese in considerazione e, quindi, escluse le domande che per qualsiasi motivo non siano pervenute al protocollo della Provincia di Cosenza entro i termini sopra indicati.
4. Le domande, sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, dovranno essere redatte, complete degli allegati in esse richiamati, secondo uno dei seguenti modelli allegati al presente avviso:
 - Allegato A per le imprese individuali e società;
 - Allegato B per le delegazioni dirette o indirette dell'ACI.
5. Alla domanda dovrà essere allegata :
 - I. dichiarazione/i¹ (redatta/e secondo il modello Allegato C), di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, da cui risulti il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1 lettere a), b), c), d) ed e) resa/e dal titolare dell'impresa individuale o, nel caso di società, da:
 - a) tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
 - b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per Azioni;
 - c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società;
 - d) dipendente dell'Automobil Club titolare responsabile di delegazione diretta;
 - e) nel caso di delegazione indiretta dell'Automobil Club, dal soggetto operante in regime di concessione o convenzionamento. Secondo la natura giuridica di tale soggetto, impresa individuale o società, e con riferimento alla stessa le dichiarazioni andranno rese da parte, rispettivamente, del titolare o dei soggetti di cui ai precedenti punti a), b) e c).
 - II. Dichiarazione¹ (redatta secondo il modello Allegato D) resa a seconda dei casi da:
 1. titolare, nel caso di impresa individuale;
 2. socio responsabile dello studio di consulenza automobilistica, nel caso di società di persone;
 3. socio accomandatario responsabile dello studio di consulenza automobilistica, nel caso di società in accomandita;
 4. amministratore responsabile dello studio di consulenza automobilistica, per le altre società;
 5. dipendente dell'Automobil Club titolare di delegazione diretta;
 6. responsabile dell'attività di consulenza automobilistica svolta dalla delegazione indiretta dell'Automobil Club, gestita in regime di concessione o

¹ sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

convenzionamento, designato, a seconda della natura del soggetto operante in forza di detto regime, nel rispetto delle previsioni di cui ai precedenti punti a), b), c), d);

con la quale è dichiarato il possesso dell'attestato di capacità professionale di cui alla legge n. 264/91, di non essere responsabile, salvo quanto previsto al successivo punto III, di altri studi di consulenza, l'eventuale svolgimento di altra attività o lavoro e, in caso affermativo, dovrà essere dichiarato che l'eventuale altra attività o lavoro svolti non sono incompatibili con lo svolgimento/responsabilità dell'attività di consulenza automobilistica. Entro i termini previsti al successivo art. 3 tali circostanze dovranno essere adeguatamente comprovate e dovrà essere prodotto, ricorrendone i presupposti, il nulla osta del datore di lavoro. Nel caso di soggetti che già sono responsabili professionali di attività di consulenza e che, con la presentazione di domanda ai sensi del presente avviso, vengano indicati in tale ruolo nei confronti di un diverso soggetto giuridico (come nel caso di un titolare di ditta individuale già autorizzato che venga indicato quale responsabile professionale di società che presenti istanza ai sensi del presente avviso o nel caso di società titolare di autorizzazione il cui socio/amministratore responsabile professionale presenti istanza per svolgere attività di consulenza automobilistica nella forma di ditta individuale), la domanda potrà essere presentata a fronte della sottoscrizione della specifica dichiarazione, prevista nel modello Allegato D, con la quale si dà atto di essere consapevoli che, qualora all'esito della procedura avviata in relazione alla domanda presentata ricorrano i requisiti ed i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, tale rilascio potrà avvenire solo o previa cessazione dell'attività già in essere e rinuncia alla relativa autorizzazione o, laddove ammesso, previa propria sostituzione dal ruolo di responsabile professionale nella stessa. Tanto in conseguenza dell'impossibilità per lo stesso soggetto di essere responsabile di più di uno Studio di Consulenza.

- III. nel caso di soggetti che già esercitano l'attività di consulenza automobilistica nella forma di impresa individuale e che, conformemente alle previsioni di cui alla circolare n. 146/96, al fine di ottenere il rilascio di autorizzazione all'esercizio di ulteriore sede individuano un preposto che è anch'esso abilitato all'esercizio dell'attività di consulenza, la documentazione di cui al precedenti punti I e II dovrà essere resa anche da tale soggetto. Inoltre dovrà successivamente essere prodotta la copia autenticata della procura institoria riferita allo stesso;
 - IV. per le imprese individuali già iscritte, alla data di presentazione della domanda, al Registro Imprese e per le società, dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel Registro Imprese, redatta secondo il modello Allegato E; inoltre, per le società, copia autenticata dell'atto costitutivo;
 - V. per le delegazioni indirette dell'Automobil Club, copia autenticata della convenzione o concessione sottoscritta per la gestione della stessa;
6. All'istanza ed alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ad essa allegate deve essere allegata la fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento di identità non scaduto del relativo sottoscrittore (N.B. basta una sola fotocopia per ciascun sottoscrittore, non essendo necessario allegare tante fotocopie del medesimo documento per quante sono le dichiarazioni rese dal medesimo soggetto allegate all'istanza).
 7. Non è ammessa alcuna rettifica o variazione della domanda al riguardo della sede (comune) prescelta e del soggetto in possesso dell'idoneità professionale indicato nella domanda.
 8. Costituisce circostanza non sanabile causa di immediata e definitiva esclusione delle domande il verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi:
 - domande pervenute al protocollo del Settore Trasporti della Provincia di Cosenza oltre i termini perentori prima indicati;
 - mancata sottoscrizione della domanda;

- mancata indicazione sulla domanda della sede (comune) prescelta.
9. Tranne che per i casi previsti al precedente punto 8, per ogni altra incompletezza o errata compilazione della domanda e degli allegati, successivamente alla scadenza del termine ultimo per la ricezione delle domande, si procederà a richiedere agli interessati le necessarie regolarizzazioni assegnando a tal fine il termine di 10 giorni. Decorso inutilmente tale termine l'istanza sarà rigettata e definitivamente archiviata.
 10. Per ogni soggetto in possesso di attestato di idoneità professionale, di cui all'articolo 2 comma 5 punto II, può essere presentata una sola domanda all'apertura di un'unica sede nell'ambito territoriale di un solo Comune, pertanto nel caso che per lo stesso soggetto pervengano più istanze, anche a nome di imprese o società differenti, verrà presa in considerazione solo l'istanza che per ultima è pervenuta al protocollo della Provincia, entro i termini concessi, e saranno escluse tutte quelle pervenute in precedenza.

Art. 3 - ESAME DELLE DOMANDE E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Nel caso, per un Comune, pervengano domande in numero superiore al numero di autorizzazioni rilasciabili, si procederà all'istruttoria delle istanze e, quindi, al rilascio delle autorizzazioni, ricorrendone i presupposti, ad iniziare dall'istanza che, con riferimento al soggetto in possesso dell'attestato di idoneità professionale indicato all'articolo 2 comma 5 punto II, sia riferita al soggetto anagraficamente più giovane. A seguire, e sino a copertura delle autorizzazioni rilasciabili nel Comune, si procederà nell'ordine sempre a seconda della inferiore età del detto soggetto indicato nelle istanze. Nessuna differenza, a tali fini, comporterà che l'istanza sia stata presentata per trasferimento di sede di esercizio già autorizzato in altro comune. Qualora il criterio anagrafico non fosse sufficiente a stabilire la priorità, si procederà alla selezione per sorteggio.
2. Atteso il decorso del termine ultimo per la presentazione/ricezione delle domande, l'ufficio procederà alla loro valutazione richiedendo, per eventuali irregolarità sanabili, la documentazione integrativa ai sensi di quanto previsto al precedente art. 2 comma 9. Acquisita tale documentazione e definite le procedure in materia di comunicazione e partecipazione previste dalla legge n. 241/90 per eventuali casi di mancato accoglimento dell'istanza, si procederà con Determinazione del Dirigente all'adozione della graduatoria delle domande pervenute e giudicate accoglibili redatta distinguendo le istanze per singolo comune e secondo l'ordine risultante dai criteri illustrati al precedente comma. Ai richiedenti non inseriti in graduatoria verrà comunicato, per iscritto e con provvedimento motivato, il mancato accoglimento dell'istanza.
3. L'istruttoria delle istanze che, secondo la graduatoria prima indicata, risultino soprannumerarie rispetto al numero di autorizzazioni rilasciabili per il singolo comune, verrà avviata solo nel caso di definizione con esito negativo di istanze a loro precedenti, ovviamente, sempre entro i limiti numerici delle sedi autorizzabili per i singoli comuni e secondo l'ordine derivante dall'applicazione dei criteri prima indicati. In tali casi, successivamente alla definizione negativa di istanza precedente, su richiesta dell'Ufficio ed entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, a pena di decadenza dal beneficio e definitiva archiviazione dell'istanza, il soggetto dovrà preliminarmente confermare il permanere del proprio interesse al rilascio dell'autorizzazione richiesta.
4. I soggetti collocatisi in posizione utile, con riferimento al numero delle sedi autorizzabili per singolo comune, saranno invitati a presentare, entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta, la seguente documentazione:
 - a) planimetria quotata e relazione tecnica, redatte da tecnico abilitato, relative ai locali da destinare all'attività di consulenza automobilistica aventi i requisiti di cui all'art. 1 del

Decreto del Ministero dei Trasporti del 9.11.1992 e dell'articolo 14 del Regolamento provinciale in materia. Con la relazione il tecnico dovrà attestare: l'esatto indirizzo, i dati catastali, gli estremi dei certificati di agibilità e destinazione d'uso, destinazione e superficie dei vari ambienti ed altezza interna (da dichiarare esplicitamente essere non inferiore a quella minima prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune ove i locali hanno sede), la loro conformità ed idoneità per l'uso Studio di Consulenza Automobilistica con riferimento alla normativa urbanistica, edilizia, igienico sanitaria, di sicurezza antincendio, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche - con riferimento al possesso del requisito della visitabilità così come prescritto per le unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico. Il tecnico dovrà, inoltre, attestare che lo stato di fatto attuale dei locali è conforme alla planimetria prodotta ed è conforme alla planimetria in atti, al Comune, ai fascicoli di rilascio dei certificati di agibilità e destinazione d'uso, indicati, tuttora validi non essendo intervenuta alcuna modifica ai locali. Nel caso di modifiche dei locali successive al rilascio dei detti certificati e per le quali non sia stato necessario richiedere il rilascio di nuove certificazioni di agibilità e destinazione d'uso, dovranno essere descritte le opere effettuate, dichiarata la loro regolarità urbanistico/edilizia/amministrativa nonché attestata la validità attuale dei detti certificati non inficiata da dette modifiche;

- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa da parte del soggetto in possesso del requisito dell'idoneità professionale attestante che nei locali sono/saranno svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto, secondo le previsioni di cui all'articolo 14 del vigente Regolamento Provinciale in materia, e la presenza, negli stessi, di arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico;
 - c) indicazione dei giorni della settimana e dell'orario, compatibili con l'orario d'ufficio della Provincia, nei quali è possibile, previa comunicazione dell'ufficio medesimo, effettuare il controllo dei locali. Futuro orario di apertura al pubblico dello studio di consulenza che sia compatibile con eventuali disposizioni comunali applicabili e, ricorrendo il caso di responsabile che svolga anche altra attività lavorativa, autonoma o dipendente, documentazione idonea a comprovare che la stessa non è incompatibile con lo svolgimento/responsabilità dell'attività di consulenza automobilistica, nonché, ricorrendone i presupposti, il nulla osta del datore di lavoro;
 - d) autocertificazione utile ad attestare l'idoneità igienico sanitaria dei locali per l'uso richiesto;
 - e) copia del contratto di locazione, dell'atto d'acquisto o del diverso documento valido ai fini della dimostrazione della legittima piena ed esclusiva disponibilità dell'unità immobiliare sede dell'attività;
 - f) attestato di capacità finanziaria di cui al Decreto del Ministero dei Trasporti del 9.11.1992;
 - g) nel caso di apertura di ulteriore sede da parte di impresa individuale già titolare di autorizzazione, copia autenticata della procura institoria riferita al preposto, a tale sede, in possesso della prescritta idoneità professionale.
5. Con riferimento a quanto indicato al punto e) del precedente comma 4, ai soli fini della eventuale verifica dell'idoneità dei locali da parte del personale dell'ufficio, prima dell'eventuale formalizzazione dell'atto attestante la disponibilità degli stessi (acquisto, locazione ecc.), sarà possibile presentare, in luogo di tale atto e della dichiarazione relativa alla presenza degli arredi, una dichiarazione di disponibilità dell'attuale proprietario a vendere, locare ecc. gli stessi, al richiedente il rilascio dell'autorizzazione. La presentazione di tale dichiarazione, unitamente a quella di cui al precedente comma 4 lettere a), c), d), f) sospende il citato termine di 3 mesi assegnato. Tale termine riprende nuovamente a decorrere, in prosecuzione di quello già trascorso, dalla data di comunicazione dell'esito positivo del sopralluogo dei locali, ed entro la

decorrenza dello stesso dovrà essere presentata la definitiva documentazione di cui alle restanti lettere b), e) e g) ed i locali dovranno essere oggetto di ulteriore sopralluogo al fine della verifica della presenza degli arredi previsti. Non è in ogni caso ammesso modificare l'indicazione di locali da utilizzare e, pertanto, entro i 3 mesi assegnati potrà essere effettuata una sola indicazione di unità immobiliare.

6. La mancata presentazione della documentazione prevista, entro i termini sopra indicati, comporta l'esclusione del beneficio richiesto e l'archiviazione definitiva dell'istanza.
7. Entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione l'ufficio valuta la documentazione presentata e provvede, a seconda dell'esito di tale valutazione, o alla comunicazione della data di effettuazione del sopralluogo dei locali o a richiedere le necessarie modifiche od integrazioni della stessa assegnando un congruo termine, decorso inutilmente il quale procede al rigetto dell'istanza.
8. Definite favorevolmente le fasi precedenti e ricorrendone i presupposti, il successivo rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla trasmissione da parte dell'interessato, entro 10 giorni dalla richiesta dell'ufficio a pena di esclusione del beneficio richiesto e archiviazione definitiva dell'istanza, della seguente documentazione:
 - a) comunicazione della partita Iva da parte delle imprese individuali di nuova costituzione;
 - b) consegna di marca da bollo da Euro 16,00 (da apporre sull'autorizzazione da rilasciare);
 - c) presentazione, per quanti già responsabili professionali di attività di consulenza che siano stati indicati in tale ruolo nei confronti di un diverso soggetto giuridico, di istanza di cessazione dell'attività già in essere e rinuncia alla relativa autorizzazione o, laddove ammesso, alla presentazione di istanza finalizzata alla sostituzione dal ruolo di responsabile professionale dell'attività già in essere;
 - d) ricevuta del versamento del contributo "una tantum" di € 25,82, di cui all'art. 8, comma 4, della legge n. 264/1991 e al Decreto interministeriale (Trasporti-Tesoro) del 26.04.1996 (tale versamento non è dovuto nel caso di rilascio autorizzazione per trasferimento sede dell'attività);
9. Il rilascio dell'autorizzazione avverrà a favore:
 - a) del titolare, nel caso di impresa individuale;
 - b) delle società, nel caso di società;
 - c) dell'Automobil Club, in relazione agli uffici dallo stesso specificatamente indicati nell'istanza presentata;
10. Entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuto rilascio dell'autorizzazione l'impresa, preventivamente dotata del Registro-Giornale di cui all'art. 6 della Legge n.264/91 opportunamente bollato, dovrà dare effettivo inizio all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, dandone contestuale comunicazione alla Provincia e trasmettendo le fotocopie, dichiarate conformi all'originale in proprio possesso da parte del responsabile dello Studio di Consulenza, delle pagine del registro-giornale riportante gli estremi della sua bollatura. Successivamente, ed entro massimo 30 giorni dall'inizio attività, dovrà dimostrare di avere provveduto: all'iscrizione dell'inizio attività al registro per le imprese presso la Camera di Commercio I.A.A., all'iscrizione nello stesso della procura institoria per i preposti alle sedi ulteriori di imprese individuali. Il mancato avvio dell'attività nei termini suindicati comporterà che la stessa sarà considerata ingiustificatamente chiusa a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione, con conseguente verificarsi delle ipotesi di revoca dell'autorizzazione per rinuncia tacita, così come previsto all'art. 11 comma 4 lett. d del vigente regolamento provinciale per l'autorizzazione e la vigilanza delle imprese o società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
11. Per ciascun comune, successivamente al rilascio delle autorizzazioni relative alle sedi indicate disponibili nel presente avviso, si procederà alla definizione negativa ed archiviazione definitiva delle eventuali istanze soprannumerarie.

Art. 4 – PUBBLICIZZAZIONE DELL'AVVISO

1. Il presente avviso, completo dei suoi allegati, è pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia e sul sito web della Provincia di Cosenza (www.provincia.cs.it). Lo stesso è inoltre inviato ai comuni interessati. Per ulteriori informazioni e chiarimenti in ordine al presente avviso gli interessati potranno rivolgersi al Settore Trasporti – Corso Telesio n. 17 – Cosenza negli orari di ricevimento del pubblico: martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, lunedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00 – o telefonicamente ai numeri 0984-814472/814474 o per e-mail all'indirizzo settore.trasporti@provincia.cs.it.

Art. 5 – NORME CONCLUSIVE

1. Le procedure di cui al presente avviso pubblico determinano l'instaurazione di due distinti procedimenti: il primo relativo alla formazione della graduatoria utile ai fini di stabilire l'ordine di precedenza nell'istruttoria delle istanze ed il secondo relativo al rilascio delle autorizzazioni richieste, una volta acquisita la documentazione necessaria a documentare il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad integrazione dell'istanza presentata. Il primo procedimento, di durata non superiore a 90 giorni, avrà inizio dalla data ultima fissata per la presentazione delle domande ed avrà termine con la comunicazione a ciascun partecipante delle risultanze della procedura concorsuale: invito a presentare la documentazione necessaria per il completamento dell'istruttoria (per quanti collocatisi in posizione utile rispetto al numero delle sedi autorizzabili per il comune prescelto) o comunicazione che l'istruttoria dell'istanza verrà avviata solo nel caso di definizione con esito negativo di istanze precedenti in ordine di graduatoria (per coloro che si sono collocati in posizione eccedente le sedi disponibili nel comune prescelto) o, infine, comunicazione del mancato accoglimento dell'istanza per quanti esclusi dalla graduatoria di cui al precedente art. 3 comma 2. Il secondo procedimento avrà, invece, inizio dalla data di presentazione da parte dell'interessato di tutta la documentazione di cui al precedente art. 3 comma 4 (necessaria per la verifica del possesso di tutti i requisiti prescritti) e si concluderà, ricorrendone i presupposti, con il rilascio dell'autorizzazione o con il rigetto dell'istanza. Anche la durata di tale procedimento è non superiore a 90 giorni, conteggiati escludendo dal computo i tempi concessi per le eventuali integrazioni documentali previste dai commi 7 ed 8 del precedente art. 3;
2. Tutte le sedi che non saranno assegnate a definizione delle istanze presentate ai sensi del presente avviso potranno essere assegnate esclusivamente a seguito di nuovo avviso;
3. La presentazione di istanze ai sensi del presente avviso comporta l'implicita ed incondizionata accettazione delle norme stabilite nello stesso ed, inoltre, attesta l'avvenuta presa visione del vigente Regolamento Provinciale per l'autorizzazione e la vigilanza delle imprese o società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, la normativa e le disposizioni vigenti in materia e il Regolamento Provinciale per l'autorizzazione e la vigilanza delle imprese o società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 61 del 03.11.1997 e successive modifiche approvate con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 21.02.2007 e Disposizione del Presidente n.161 del 05.07.2018 nonché quanto disposto in materia di documentazione amministrativa dal DPR 445/2000 e s.m.i.;
5. Il Responsabile del procedimento amministrativo relativo al presente Avviso è il dipendente Ing. Francesco Carnevale;

6. ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 196/03 ed ai fini delle tutele previste in materia di dati personali si informa quanto segue.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Provincia di Cosenza, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali degli interessati.

Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Provincia di Cosenza con sede in Piazza XV Marzo n.5 - 87100 Cosenza.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Provincia, e-mail info@provincia.cs.it

Il Responsabile della protezione dei dati personali

La Provincia di Cosenza ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Fondazione Logos PA (info@logospa.it).

Responsabili esterni del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale. L'elenco dei responsabili esterni è disponibile presso l'ente.

Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali degli interessati sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

Modalità e Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali degli interessati viene effettuato dalla Provincia di Cosenza per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso, in particolare per l'espletamento dei compiti attribuiti al settore trasporti. Il trattamento si rende necessario in adempimento delle seguenti disposizioni normative: D.Lgs 285/1992 – Codice della Strada, DPR 495/92 Regolamento d'esecuzione del Codice, Legge 264/1991, D.M. 317/1995, Art.105 D.Lgs 112/98, D.Lgs. 112/98, D.Lgs 171/2005, DM 17/2011, Regolamenti Provinciali in materia di attività di consulenza automobilistica, scuole nautiche, esami di abilitazione per consulenti automobilistici ed insegnanti ed istruttori di autoscuola. I dati forniti saranno trattati con l'ausilio di mezzi elettronici e/o in modalità cartacea dal personale dell'Amministrazione; il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n. 679/2016. In particolare, i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati

Destinatari dei dati personali

I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione se non per l'esercizio delle attività istituzionali.

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I dati personali degli interessati non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

Periodo di conservazione

I dati personali degli interessati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante

controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

I diritti

Gli interessati hanno diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali contattando direttamente l'autorità e/o rivolgendosi al DPO

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati degli interessati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità dello svolgimento dell'attività istituzionale relativa al procedimento

Il Dirigente del Settore
F.to Ing. Claudio Carravetta